



COMUNE DI ARSITA

PROVINCIA DI TERAMO

Viale San Francesco, 35 64031 ARSITA (TE) C.F./P.I. 00139560676

C.C.P. 11685641 - tel. 0861/995525-995579 fax 0861/995039

Servizi web: www.comune.arsita.te.it

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 18-12-24 Numero 62

OGGETTO: ART. 39 LEGGE N. 449/1997, ART. 91 D. LGS. 267/2000 - ART. 33 D. LGS. N. 165/2001. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE PER IL PERIODO 2025/2027. RICOGNIZIONE ANNO 2025 DELLE CONDIZIONI DI SOPRANNUMERO E DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 14:00, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, presso la sede del Comune.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CACCIATORE CATIUSCIA	SINDACO	Presente
CACCIATORE AMEDEO	VICESINDACO	Presente
LIBERATI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente

presenti n. 3 assenti n. 0.

Partecipa, con funzioni referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000) il Vicesegretario Comunale VIOLA DOTT. MASSIMO. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CACCIATORE CATIUSCIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e degli art. 5 e 6 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 91 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli Enti Locali pianificano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

Visto l'art. 39 della Legge 449/1997 il quale prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Visti gli art. 6 e 6-bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 "Eccedenze di personale e mobilità collettiva" il quale recita: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."*

Tenuto conto che la condizione di "soprannumero" si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

Atteso che la condizione di "eccedenza" di personale:

- per esigenze funzionali, si rileva in relazione all'adeguatezza del personale in servizio rispetto alle esigenze funzionali;

- per ragioni finanziarie, si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale (cioè l'anno 2008 per gli enti non soggetti al patto e l'anno precedente per quelli soggetti al patto) e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;

- Verificato che questo Comune, per gli anni di vigenza, non era soggetto al Patto di Stabilità in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 11 dell'art. 4-ter del decreto legge 02.03.2012 n. 16 convertito dalla legge 26.04.2012 n. 44, il quale prevede che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, *con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali(*)*, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Per cui detta spesa per il triennio 2025/2027 risulta inferiore a quella del 2008 (limite € 275.680,97);

Verificato, altresì, che il Decreto del Ministro dell'Interno del 18.11.2020, nel fissare il rapporto medio dipendenti-popolazione valido per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2020-2022, ha previsto per i comuni fino a 999 abitanti un rapporto medio

dipendenti/popolazione di 1/112, il che equivarrebbe ad ipotizzare per un ente avente una popolazione di 796 abitanti, quale risulta la popolazione al 31.12.2019 del Comune di Arsita, di avere 7,1 dipendenti ($796/112=7,1$), a fronte delle 2,42 unità di personale in servizio effettivo al 31 dicembre del decorso anno;

Considerato che, in relazione a quanto appurato anche di concerto con i responsabili dei servizi, non risultano esservi situazioni soprannumerarie o di eccedenza di personale all'interno delle varie aree in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'Ente;

Atteso che alla programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e in coerenza con gli strumenti di programmazione finanziaria adottati o da adottare, per assicurare funzionalità, ottimizzazione delle risorse e contenimento della spesa del personale, tenuto altresì conto che la riduzione della spesa deve essere realisticamente rapportata ai compiti e funzioni effettivamente svolte dall'ente;

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. (.....);"

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D. Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

Visto l'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 il quale dispone che:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33,*

comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020;

Visto il parere del MEF – RGS prot. 12454 del 15.01.2021 in materia di valore medio pro-capite della retribuzione accessoria del personale dipendente in presenza di nuove assunzioni o cessazioni e in tema di utilizzo dei resti assunzionali;

Preso atto pertanto che:

- il quadro normativo in materia di capacità assunzionale dei Comuni è stato innovato dalla recente sopra citata normativa nel senso che è possibile *“procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*;

- i nuovi limiti assunzionali si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

- il fulcro centrale della nuova normativa è la regola della *“sostenibilità finanziaria”* della spesa, ossia la sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti (come affermato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella delib. n. 93/2020/PAR del 30.07.2020) e della *“flessibilità”* che in una situazione fisiologica (e dunque al netto di quella contingente, eccezionale e di emergenza) responsabilizza l’ente sul versante della riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali” (Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, delib. n. 32/2020/PAR del 03.05.2020);

Atteso che la Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, con la delibera n. 55/2020, ha affermato quanto segue:

“... il Collegio rileva come per “ultimo rendiconto della gestione approvato” debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all’adozione della procedura di assunzione del personale per l’esercizio 2020. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’ente al momento dell’adozione della deliberazione relativa all’assunzione del personale abbia già approvato il rendiconto 2019, quest’ultimo rappresenta, secondo la lettera e la ratio della norma, il documento contabile cui attingere il dato del rapporto – non incrementabile – fra entrate correnti e spesa del personale.”

Dato atto che, in relazione alla documentazione esistente e ai calcoli elaborati dall’ufficio finanziario, è emerso che il *valore soglia*, quale rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti del triennio precedente, valido per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2025 ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, risulta inferiore al valore della *soglia di virtuosità* stabilita, come evidenziato nella tabella sotto riportata:

Popolazione al 31.12.2024:	736 abitanti
Fascia demografica di cui alla Tabella 1 - DM 17-3-2020:	“a” (da 0 a 999)
Spesa di personale <i>al netto dell’IRAP</i> ultimo rendiconto di gestione approvato (2023):	€ 199.850,45
Media Entrate correnti rendiconti ultimo triennio (2021-2023):	€ 739.554,90

FCDE bilancio di previsione 2023:	€ 10.346,13
Media Entrate correnti rendiconti ultimo triennio (2021-2023) al netto del FCDE:	€ 729.208,77
Valore soglia di virtuosità:	27,02% (spesa personale/media entrate correnti triennio)
Valore soglia effettivo:	27,41% [spesa personale/media entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (2023)]
Margine di scostamento dal valore soglia:	2,09%

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 ed assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia, di seguito esemplificato;

Media Entrate correnti rendiconti triennio 2021-2023(ovvero stima)	€ 739.554,90
FCDE bilancio di previsione 2023:	€ 10.346,13
Media Entrate correnti rendiconti triennio 2021-2023 (ovvero stima) al netto del FCDE:	€ 729.208,77
Valore soglia effettivo:	27,41% [spesa personale/media entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (2023)]
Limite di spesa di personale da applicare nell'anno 2025 (729.208,77x29,50%):	€ 215.116,59

Considerato inoltre che, ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra richiamate:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 57 in data 23.12.2023 (come modificata con delibera di Giunta n. 4 del 17.01.2024), esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto l'approvazione del piano delle assunzioni per il triennio 2024-2026 e la ricognizione delle condizioni di soprannumero e delle eccedenze per l'anno 2024, con cui l'amministrazione comunale:

- ha programmato l'assunzione di un funzionario specialista in attività tecniche mediante reclutamento con procedure concorsuali o in applicazione dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2014 o in convenzione con altri enti, per sostituire il funzionario apicale dell'area tecnica cessato per collocamento a riposo a far data dal 01.02.2024, e nelle more della conclusione delle relative procedure,

- ha individuato quale ragionevole parametro assunzionale, ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., la spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, al corretto funzionamento dei servizi essenziali riconducibili all'Area Tecnica (tra i quali rientrano i servizi: Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Territorio, Commercio e Attività Produttive, Patrimonio, Ufficio Sisma, PNRR e per l'attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne - SNAI), priva di titolare responsabile dal 01.02.2024, oltre alla spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, al corretto funzionamento dei servizi essenziali riconducibili all'Area Vigilanza, attualmente sprovvista di addetti;
- ha previsto nel piano triennale l'assunzione di un Agente di Polizia Locale appartenente alla ex Cat. C) del vigente CCNL per n. sei ore settimanali mediante convenzione con altri Enti Locali ex art. 14 CCNL del 2004 e art. 1, comma 124, della Legge 30.12.2018, n. 145, ovvero mediante utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2014, nel medesimo limite di n. sei ore settimanali;
- ha previsto nel piano triennale l'assunzione di un funzionario specialista in attività tecniche e un funzionario specialista in attività contabili del vigente CCNL per rispettive n. 9 e n. 8 ore settimanali mediante convenzione con altri Enti Locali ex art. 14 CCNL del 2004 e art. 1, comma 124, della Legge 30.12.2018, n. 145, ovvero mediante utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2014, nel medesimo limite orario;

Ritenute in parte ancora adeguate le motivazioni e i fabbisogni del piano delle assunzioni 2024 e parzialmente valide anche per il corrente anno, tenuto conto inoltre che il dipendente apicale dell'Area Tecnica è stato collocato a riposo nel corso del 2024 per raggiunti requisiti pensionistici e che necessita programmare la necessaria acquisizione di una nuova unità lavorativa per garantire la continuità dei servizi ricompresi nell'Area ed assegnati al medesimo dipendente utilizzando in una prima fase di ricerca gli istituti contrattuali previsti dall'attuale ordinamento mediante convenzione tra enti locali ovvero mediante utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2014, e mediante procedure concorsuali;

Considerato che in detta struttura funzionale risulta essere assegnato un dipendente dell'Area degli Istruttori (ex categoria C) in base al nuovo sistema di Classificazione previsto dal CCNL 16 novembre 2022, con rapporto di lavoro a tempo parziale di trenta ore settimanali in condivisione con l'Area Demografica;

Atteso che, conseguentemente, la ridottissima assegnazione di personale addetto all'area Tecnica condurrebbe ad una grave paralisi dei servizi ad essa riconducibili, tra i quali rientrano i servizi/centri di responsabilità: Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Territorio, Commercio e Attività Produttive, Patrimonio, Ufficio Sisma;

Che l'Ente rimarrebbe in ogni modo sprovvisto di personale dipendente inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D) cui affidare la responsabilità dell'Area Tecnica e che tale necessità appare particolarmente gravosa e urgente considerando le pressanti attività di programmazione, gestione, coordinamento e rendicontazione richieste dai progetti di investimento afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) avviati dal Comune di Arsita;

Che, oltre a ciò, il Comune di Arsita, in qualità di soggetto attuatore della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e referente/capofila per i diciannove comuni dell'Area Interna Valfino – Vestina deve porre altresì in essere tutte le attività (di competenza dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria) funzionali all'attuazione della Strategia dell'Area Interna Valfino – Vestina;

Che per sopperire a tale esigenze si rende necessario provvedere ad assumere personale a tempo indeterminato (o eccezionalmente a tempo determinato) con le anzidette qualifiche e professionalità, al fine di assicurare il buon andamento degli uffici e dei servizi;

Verificata altresì l'impossibilità di assegnare alle altre risorse umane di cui può disporre l'Ente, l'incarico supplementare di Responsabile di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione dell'Area Tecnica, atteso che le stesse risultano titolari di Aree le quali, per la complessità tecnica e normativa che le contraddistingue e per la eterogeneità delle competenze richieste e la quantità dei servizi ad esse già assegnati, non consentirebbero un ulteriore aggravamento dei carichi di lavoro e responsabilità in capo al titolare, senza un inevitabile pregiudizio quali - quantitativo dei servizi resi;

Ravvisata la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2025-2027, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: "l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni";

Richiamata la propria delibera n. 48 del 31.10.2018 con la quale è stato modificato da ultimo il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2018/2020 ed individuato, in conformità al D. Lgs. n. 75/2017, il *"tetto massimo di spesa potenziale costituente la Dotazione Organica dell'Ente"*, espressa in termini finanziari e rideterminata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.165/2001 e delle relative Linee di Indirizzo per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, *nel limite di spesa sostenuta nell'anno 2008* al lordo degli oneri riflessi e IRAP e al netto degli oneri per miglioramenti contrattuali successivamente intervenuti, *pari a € 275.680,97*;

Ritenuto pertanto in questa sede, ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., individuare quale ragionevole parametro assunzionale, la spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, al corretto funzionamento dei servizi essenziali riconducibili all'Area Tecnica (tra i quali rientrano i servizi: Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Territorio, Commercio e Attività Produttive, Patrimonio, Ufficio Sisma, PNRR e per l'attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne - SNAI), priva di titolare responsabile a far data dal 01.02.2024, oltre alla la spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, al corretto funzionamento dei servizi essenziali riconducibili all'Area Vigilanza, attualmente sprovvista di addetti;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali sopra delineato pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici e che tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto infine l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale pone un limite alla spesa per forme flessibili di lavoro nella misura del

100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009, intendendo per forme di lavoro flessibile le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni oltre ai contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;

Che la dotazione organica dell'ente, in forza del previgente ordinamento, da ultimo rideterminata con deliberazione di Giunta n. 25 del 16.03.2004, prevedeva n. 12 unità lavorative, e che a seguito del pensionamento nel corso del 2021 del dipendente dell'area demografica e della conclusione delle procedure di reclutamento previste nella programmazione del fabbisogno del personale avviate nel 2021, la collocazione delle risorse umane all'interno la struttura organizzativa dell'ente suddivisa per aree gestionali, risulta essere la seguente:

n.	Ex Profilo professionale	Categoria	Area di appartenenza	Copertura
1	Istruttore Direttivo Contabile – Vice Segretario	D	FINANZIARIA E AFFARI GENERALI	Coperto (Dott. Massimo Viola)
2	Istruttore Direttivo Tecnico	D	TECNICO MANUTENTIVA	Vacante
3	Istruttore Direttivo Amministrativo	D	AMMINISTRATIVA	Coperto PT 21/36 (Dott.ssa Fabiola Stranieri)
4	Istruttore Amministrativo	C	AMMINISTRATIVA	Coperto PT 30/36 (Geom. Fabrizio Pettinari)
5	Vigile Urbano	C	VIGILANZA	Vacante
6	Vigile Urbano	C	VIGILANZA	Vacante
7	Applicato	B	AMMINISTRATIVA	Vacante
8	Autista cantoniere	B	TECNICA/VIGILANZA	Vacante
9	Autista cantoniere	B	TECNICA/VIGILANZA	Vacante
10	Addetto refezione scolastica	B	VIGILANZA	Vacante
11	Addetto mezzi semoventi	B	TECNICO MANUTENTIVA	Vacante
12	Operaio affossatore	A	TECNICO MANUTENTIVA	Vacante

Preso atto che, per quanto concerne la verifica degli effettivi fabbisogni di personale al fine di garantire la funzionalità degli uffici, per gli anni 2025-2027, stante il previsto convenzionamento di alcune funzioni e servizi di competenza dell'ente, appare ragionevole procedere ad una successiva revisione della programmazione delle assunzioni del personale, in relazione ai posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazioni dal servizio e in funzione dei mutamenti organizzativi sottesi alle gestioni associate di funzioni;

Valutata, per quanto sopra evidenziato, la necessità di programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2025-2027 e per l'anno 2025, in relazione alle esigenze di funzionalità dei servizi come innanzi espresse, come da prospetto che segue, dando atto che i valori indicati sono comprensivi degli istituti contrattuali previsti per ciascun dipendente in relazione alle funzioni ed incarichi ad essi conferibili oltreché degli oneri riflessi e imposte a carico dell'ente ed inoltre che la spesa per il personale a *tempo*

determinato e parziale afferente all'area tecnica è alternativa a quella a tempo indeterminato e non aggiuntiva (*):

1. PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2025-2027

1A. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO TRIENNIO 2025-2027

N.	Profilo Profess.	Cat. Giurid.	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EX CCNL 16.11.2022	Area/Serv.	Modalità di reclutamento	Rapporto	PT/FT (tempo parziale /tempo pieno)	SPESA ANNUA PREVISTA
1	Funzionario specialista in attività tecniche	Ex D1 Istruttore Direttivo	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Tecnica	Concorso/Altro Art. 1, comma 557 della legge 311/2014 / Convenzione	T. Ind.	Tempo pieno	€ 38.366,23

1B. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE TRIENNIO 2025-2027

N.	Profilo Profess.	Cat. Giurid.	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EX CCNL 16.11.2022	Area/Serv.	Modalità di reclutamento	Rapporto	PT/FT (tempo parziale /tempo pieno)	SPESA ANNUA PREVISTA
1	Agente di Polizia Locale	Ex C Istruttore	AREA DEGLI ISTRUTTORI	Vigilanza	Art. 1, comma 557 della legge 311/2014 / Convenzione	Tempo determinato	Tempo parziale	€ 6.305,00
2	Funzionario specialista in attività tecniche	Ex D1 Istruttore Direttivo	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Tecnica	Art. 1, comma 557 della legge 311/2014 / Convenzione	Tempo determinato	Tempo parziale	€ 15.048,26(*)
3	Funzionario specialista in attività amministrative e contabili	Ex D1 Istruttore Direttivo	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Tecnica	Art. 1, comma 557 della legge 311/2014 / Convenzione	Tempo determinato	Tempo parziale	€ 8.099,44(*)

1C. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PIENO TRIENNIO 2025-2027

N.	Profilo Profess.	Cat. Giurid.	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EX CCNL 16.11.2022	Area/Serv.	Modalità di reclutamento	Rapporto	PT/FT (tempo parziale /tempo pieno)	SPESA ANNUA PREVISTA
NESSUNA ASSUNZIONE								

2. PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2025

2A. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO ANNO 2025

N.	Profilo Profess.	Cat. Giurid.	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EX CCNL 16.11.2022	Area/Serv.	Modalità di reclutamento	Rapporto	PT/FT (tempo parziale /tempo pieno)	SPESA ANNUA PREVISTA
1	Funzionario specialista in attività tecniche	Ex D1 Istruttore Direttivo	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Tecnica	Concorso/Altro Art. 1, comma 557 della legge 311/2014 / Convenzione	T. Ind.	Tempo pieno	€ 38.366,23

2B. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE ANNO 2025

N.	Profilo Profess.	Cat. Giurid.	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EX CCNL 16.11.2022	Area/Serv.	Modalità di reclutamento	Rapporto	PT/FT (tempo parziale /tempo pieno)	SPESA ANNUA PREVISTA
1	Agente di Polizia Locale	Ex C Istruttore	AREA DEGLI ISTRUTTORI	Vigilanza	Art. 1, comma 557 della legge 311/2014 / Convenzione	Tempo determinato	Tempo parziale	€ 6.305,00
2	Funzionario specialista in attività tecniche	Ex D1 Istruttore Direttivo	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Tecnica	Art. 1, comma 557 della legge 311/2014 / Convenzione	Tempo determinato	Tempo parziale	€ 15.048,26(*)
3	Funzionario specialista in attività amministrative e contabili	Ex D1 Istruttore Direttivo	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Tecnica	Art. 1, comma 557 della legge 311/2014 / Convenzione	Tempo determinato	Tempo parziale	€ 8.099,44(*)

2C. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PIENO ANNO 2025

N.	Profilo Profess.	Cat. Giurid.	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EX CCNL 16.11.2022	Area/Serv.	Modalità di reclutamento	Rapporto	PT/FT (tempo parziale /tempo pieno)	SPESA ANNUA PREVISTA
NESSUNA ASSUNZIONE								

Ribadito che, per quanto attiene agli anni 2026 e 2027, si provvederà a programmare le assunzioni di personale in ragione delle necessità dell'Amministrazione, in relazione a posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazioni dal servizio e ritenuti necessari all'espletamento delle funzioni primarie dei diversi settori dell'Ente, compatibilmente con i vincoli di bilancio e legislativi vigenti;

Verificato che la spesa di personale a tempo pieno e a tempo determinato/indeterminato attualmente in servizio, unitamente alla spesa del personale oggetto di programmazione, risulta inferiore al *tetto massimo di spesa potenziale costituente la Dotazione Organica dell'ente, quale spesa sostenuta nell'anno 2008* al lordo degli oneri riflessi e IRAP e al netto degli oneri per miglioramenti contrattuali successivamente intervenuti, come appresso dimostrato specificando che trattasi di proiezioni annue e non effettive:

Spesa di personale anno al netto delle variazioni programmate:	€ 155.179,22+
Spesa di personale a tempo parziale determinato programmata nel triennio:	€ 6.305,00+
Spesa di personale a tempo indeterminato programmata nel triennio:	€ 38.366,23+
Spesa di personale a tempo parziale determinato che cesserà nel triennio:	€ 0,00-
Spesa di personale a tempo indeterminato che cesserà nel triennio:	€ 0,00-
Spesa di personale a tempo pieno, a tempo determinato in servizio, convenzioni ed altre spese di personale, come da progetto di bilancio, al netto degli arretrati contrattuali dal 2008 ad oggi e delle altre spese di personale non a carico dell'amministrazione:	€ 199.850,45=
<i>Tetto massimo di spesa potenziale costituente la Dotazione Organica dell'Ente, quale spesa sostenuta nell'anno 2008 al lordo degli oneri riflessi e IRAP e al netto degli oneri per miglioramenti contrattuali successivamente intervenuti:</i>	<u>€ 275.680,97</u>

Ravvisata la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2025-2027, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

Vista la nuova Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2025-2027 predisposta dal responsabile del servizio personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Verificato inoltre:

- l'avvenuta adozione di piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne, e relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. n. 198/2006, (Cfr. da ultimo l'atto di Giunta n. 61 del 18.12.2024);

- che l'adozione nei termini di legge di un documento programmatico triennale, denominato Piano della *Performance*, coincidente per gli enti locali con il PEG/PDO – Piano esecutivo di gestione/Piano degli obiettivi, ai sensi dell'art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 150/2009 e dell'art. 169, c. 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000, formerà oggetto di apposita Sottosezione del PIAO 2025;

- l'avvenuto rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 13, legge n. 196/2009 e dell' art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di

personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visti i pareri degli Uffici Comunali riportati in delibera;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 75/2017;

Visto il DPCM 08.05.2018 (Linee di indirizzo per la predisposizione dei PFTP delle PA);

Visto il CCNL del 16.11.2022, valido per il triennio 2019-2021;

Visto il Decreto Ministeriale 17.03.2020 (Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni) e le richiamate Circolari interministeriali illustrative delle misure;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono integralmente richiamate costituendone motivazione, anche al fine di cui all'art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241;
- 2) Di dare atto che, per l'anno 2025, dopo aver proceduto alla ricognizione annuale del personale, ed effettuate le operazioni di rilevazione e verifica dell'adeguatezza del numero dei propri dipendenti in relazione alle attività svolte, ai sensi dell'art. 6 comma 1, terzo e quarto periodo e dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (testo unico in materia di pubblico impiego) nel testo come emendato e sostituito dall'art. 16 della c.d. "Legge di stabilità" n. 183 del 12 novembre 2011, non sono state rilevate situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria del comune, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui s'intendono richiamate;
- 3) Di dare atto che il rapporto medio dipendenti-popolazione effettivo del Comune di Arsita è pari a 2,42/796 (equivalente a 1/329), a fronte del rapporto medio dipendenti-popolazione valido per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022 di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 18.11.2020 per i comuni fino a 999 abitanti, pari a 1/112;
- 4) Di dare atto che la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 31.10.2018 ha individuato, in conformità al D. Lgs. n. 75/2017, il *"tetto massimo di spesa potenziale costituente la Dotazione Organica dell'ente"*, espressa in termini finanziari e rideterminata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.165/2001 e delle relative Linee di Indirizzo per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, *nel limite di spesa sostenuta nell'anno 2008* al lordo degli oneri riflessi e IRAP e al netto degli oneri per miglioramenti contrattuali successivamente intervenuti, *pari a € 275.680,97*;
- 5) di individuare quale ragionevole parametro assunzionale, ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., la spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto

eccezionale, al corretto funzionamento dei servizi essenziali riconducibili all'Area Tecnica (tra i quali rientrano i servizi: Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Territorio, Commercio e Attività Produttive, Patrimonio, Ufficio Sisma, PNRR e per l'attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne - SNAI), priva di titolare responsabile a far data dal 01.02.2024, oltre alla la spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, al corretto funzionamento dei servizi essenziali riconducibili all'Area Vigilanza, attualmente sprovvista di addetti;

- 6) di approvare la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il periodo 2025/2027, nel modo seguente, precisando che le eventuali assunzioni previste potranno essere effettuate seguendo l'ordine di priorità indicato, previa verifica del rispetto dei vincoli di legge, dando atto che i valori indicati sono comprensivi degli istituti contrattuali previsti per ciascun dipendente in relazione alle funzioni ed incarichi ad essi conferibili oltreché degli oneri riflessi e imposte a carico dell'ente ed inoltre che la spesa per il personale a *tempo determinato e parziale* afferente all'area tecnica è alternativa a quella a tempo indeterminato e non aggiuntiva (*):

1. PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2025-2027

1A. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO TRIENNIO 2025-2027

N.	Profilo Profess.	Cat. Giurid.	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EX CCNL 16.11.2022	Area/Serv.	Modalità di reclutamento	Rapporto	PT/FT (tempo parziale /tempo pieno)	SPESA ANNUA PREVISTA
1	Funzionario specialista in attività tecniche	Ex D1 Istruttore Direttivo	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Tecnica	Concorso/Altro Art. 1, comma 557 della legge 311/2014 / Convenzione	T. Ind.	Tempo pieno	€ 38.366,23

1B. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE TRIENNIO 2025-2027

N.	Profilo Profess.	Cat. Giurid.	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EX CCNL 16.11.2022	Area/Serv.	Modalità di reclutamento	Rapporto	PT/FT (tempo parziale /tempo pieno)	SPESA ANNUA PREVISTA
1	Agente di Polizia Locale	Ex C Istruttore	AREA DEGLI ISTRUTTORI	Vigilanza	Art. 1, comma 557 della legge 311/2014 / Convenzione	Tempo determinato	Tempo parziale	€ 6.305,00
2	Funzionario specialista in attività tecniche	Ex D1 Istruttore Direttivo	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Tecnica	Art. 1, comma 557 della legge 311/2014 / Convenzione	Tempo determinato	Tempo parziale	€ 15.048,26(*)
3	Funzionario specialista in attività amministrative e contabili	Ex D1 Istruttore Direttivo	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Tecnica	Art. 1, comma 557 della legge 311/2014 / Convenzione	Tempo determinato	Tempo parziale	€ 8.099,44(*)

1C. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PIENO TRIENNIO 2025-2027								
N.	Profilo Profess.	Cat. Giurid.	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EX CCNL 16.11.2022	Area/Serv.	Modalità di reclutamento	Rapporto	PT/FT (tempo parziale /tempo pieno)	SPESA ANNUA PREVISTA
NESSUNA ASSUNZIONE								

- 7) di approvare la Programmazione Annuale del Fabbisogno del Personale per il 2025 nel modo seguente, precisando che le eventuali assunzioni previste potranno essere effettuate seguendo l'ordine di priorità indicato, previa verifica del rispetto dei vincoli di legge, dando atto che i valori indicati sono comprensivi degli istituti contrattuali previsti per ciascun dipendente in relazione alle funzioni ed incarichi ad essi conferibili oltreché degli oneri riflessi e imposte a carico dell'ente ed inoltre che la spesa per il personale a *tempo determinato e parziale* afferente all'area tecnica è alternativa a quella a tempo indeterminato e non aggiuntiva (*):

2. PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2025

2A. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO ANNO 2025								
N.	Profilo Profess.	Cat. Giurid.	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EX CCNL 16.11.2022	Area/Serv.	Modalità di reclutamento	Rapporto	PT/FT (tempo parziale /tempo pieno)	SPESA ANNUA PREVISTA
1	Funzionario specialista in attività tecniche	Ex D1 Istruttore Direttivo	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Tecnica	Concorso/Altro Art. 1, comma 557 della legge 311/2014 / Convenzione	T. Ind.	Tempo pieno	€ 38.366,23

2B. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE ANNO 2025								
N.	Profilo Profess.	Cat. Giurid.	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EX CCNL 16.11.2022	Area/Serv.	Modalità di reclutamento	Rapporto	PT/FT (tempo parziale /tempo pieno)	SPESA ANNUA PREVISTA
1	Agente di Polizia Locale	Ex C Istruttore	AREA DEGLI ISTRUTTORI	Vigilanza	Art. 1, comma 557 della legge 311/2014 / Convenzione	Tempo determinato	Tempo parziale	€ 6.305,00
2	Funzionario specialista in attività tecniche	Ex D1 Istruttore Direttivo	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Tecnica	Art. 1, comma 557 della legge 311/2014 / Convenzione	Tempo determinato	Tempo parziale	€ 15.048,26(*)
3	Funzionario specialista in attività amministrative e contabili	Ex D1 Istruttore Direttivo	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Tecnica	Art. 1, comma 557 della legge 311/2014 / Convenzione	Tempo determinato	Tempo parziale	€ 8.099,44(*)

2C. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PIENO ANNO 2025								
N.	Profilo Profess.	Cat. Giurid.	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EX CCNL 16.11.2022	Area/Serv.	Modalità di reclutamento	Rapporto	PT/FT (tempo parziale /tempo pieno)	SPESA ANNUA PREVISTA
NESSUNA ASSUNZIONE								

- 8) di dare atto che, per quanto concerne la verifica degli effettivi fabbisogni di personale al fine di garantire la funzionalità degli uffici, per gli anni 2025-2027, stante il previsto convenzionamento di alcune funzioni e servizi di competenza dell'ente, appare ragionevole procedere ad una successiva revisione della programmazione delle assunzioni del personale, in relazione ai posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazioni dal servizio e in funzione dei mutamenti organizzativi sottesi alle gestioni associate di funzioni;
- 9) di dare atto della possibilità di integrare e/o modificare in qualsiasi momento la programmazione del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, se si dovessero verificare esigenze tali da determinare variazioni rispetto all'anno di riferimento e in ragione delle cessazioni che interverranno nel periodo di riferimento;
- 10) di dare atto, altresì, che il piano delle assunzioni di cui al presente atto è predisposto nel rispetto della normativa vigente all'atto della sua assunzione e che la sua esecuzione sarà disposta nel corso degli esercizi interessati nei limiti imposti dal vigente quadro normativo in materia di capacità assunzionali, avendo verificato che il valore soglia (27,41%), quale rapporto tra spesa del personale 2023 ed entrate correnti del triennio 2021/2023, valido per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2025 ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, risulta inferiore al valore della soglia di virtuosità stabilita (29,50%) per la rispettiva fascia demografica e che pertanto l'Ente è in condizione potenziale di incrementare la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il tetto massimo della spesa di personale pari a € 215.116,59 per l'anno 2025, avremo pertanto:

Media Entrate correnti rendiconti triennio 2021-2023(ovvero stima)	€ 739.554,90
FCDE bilancio di previsione 2023:	€ 10.346,13
Media Entrate correnti rendiconti triennio 2021-2023 (ovvero stima) al netto del FCDE:	€ 729.208,77
Valore soglia effettivo:	27,41% [spesa personale/media entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (2023)]
Limite di spesa di personale da applicare nell'anno 2025 (729.208,77x29,50%):	€ 215.116,59

- 11) l'avvenuta adozione di piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne, e relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. n. 198/2006;
- 12) che l'adozione nei termini di legge di un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance, coincidente per gli enti locali con il

PEG/PDO – Piano esecutivo di gestione/Piano degli obiettivi, ai sensi dell'art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 150/2009 e dell'art. 169, c. 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000, formerà oggetto di apposita Sottosezione del PIAO 2025;

13) l'avvenuto rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 13, legge n. 196/2009 e dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016;

14) di dare atto infine che la spesa di personale a tempo pieno e a tempo determinato attualmente in servizio, unitamente alla spesa del personale oggetto di programmazione, risulta inferiore al *tetto massimo di spesa potenziale costituente la Dotazione Organica dell'ente, quale spesa sostenuta nell'anno 2008 al lordo degli oneri riflessi e IRAP e al netto degli oneri per miglioramenti contrattuali successivamente intervenuti*, come appresso sintetizzato:

Spesa di personale anno al netto delle variazioni programmate:	€ 155.179,22+
Spesa di personale a tempo parziale determinato programmata nel triennio:	€ 6.305,00+
Spesa di personale a tempo indeterminato programmata nel triennio:	€ 38.366,23+
Spesa di personale a tempo parziale determinato che cesserà nel triennio:	€ 0,00-
Spesa di personale a tempo indeterminato che cesserà nel triennio:	€ 0,00-
Spesa di personale a tempo pieno, a tempo determinato in servizio, convenzioni ed altre spese di personale, come da progetto di bilancio, al netto degli arretrati contrattuali dal 2008 ad oggi e delle altre spese di personale non a carico dell'amministrazione:	€ 199.850,45=
<i>Tetto massimo di spesa potenziale costituente la Dotazione Organica dell'Ente, quale spesa sostenuta nell'anno 2008 al lordo degli oneri riflessi e IRAP e al netto degli oneri per miglioramenti contrattuali successivamente intervenuti:</i>	<u>€ 275.680,97</u>

15) di trasmettere infine il presente atto:

- a. all'organo di revisione contabile dell'ente per gli adempimenti e le verifiche di cui al comma 8 dell'art. 19 della legge 28.12.2001 n. 448;
- b. al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D. Lgs. n. 165/2001, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal Piano.

16) di inserire infine il presente programma nel predisponendo PIAO 2025-2027, SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, Sottosezione 3.3 - Piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027, Sottosezione 3.3.1 - Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa.

Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

.....

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 del *Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA del 18-12-2024: Favorevole

Il Responsabile del Servizio interessato
f.to VIOLA DOTT. MASSIMO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

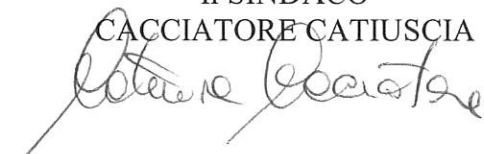
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE del 18-12-2024: Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to VIOLA DOTT. MASSIMO

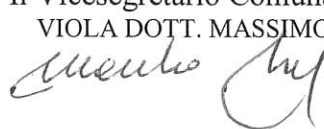
.....

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
CACCIATORE CATIUSCIA



Il Vicesegretario Comunale
VIOLA DOTT. MASSIMO



Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

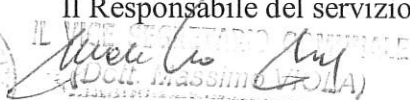
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comune.arsita.te.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Arsita, li 19 DIC 2024

n. 611

Il Responsabile del servizio



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. MASSIMO VIOLA)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Arsita, li

Il Responsabile del servizio

